



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Allegato A alla direttiva n. 2/2019

Sommario linee guida per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere:

- 1) a seguito contatto telefonico (punto 1);**
- 2) con intervento sul luogo, per chiamata dal 112/113, d'iniziativa o a seguito di intervento presso il pronto soccorso (punto 2);**
- 3) presso il comando di polizia giudiziaria (punto 3).**

La violenza domestica o di genere viene ricondotta ai seguenti reati:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- **atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenni** (art. 609-quinquies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
 - o **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - o **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - o **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
 - o **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

1. Quando il primo approccio della vittima avviene per telefono. Indicazioni per l'operatore del 112 e del 113.

Versione 31 luglio 2019, aggiornata con le modifiche della l. 69/2019, con l'indicazione dei reati di violenza domestica e di genere.



Occorre:

- a) registrare la telefonata;
 - b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;
 - c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;
 - d) acquisire le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico;
 - e) chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell'aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;
 - f) assicurarsi delle condizioni fiso-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli in sicurezza. In particolare:
 - 1) se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine;
 - 2) se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l'attenzione del maggior numero di persone;
 - 3) qualora emerga un **particolare pericolo** e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti più idonei, fino all'arrivo della pattuglia sul posto;
 - g) interrogare la banca dati S.D.I. al fine di acquisire le seguenti informazioni:
 - 1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l'abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;
 - 2) sull'aggressore. Per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere e, comunque, per reati in materia di violenza alle persone.
 - h) allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. E' essenziale che il personale che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito nella chiamata, specialmente l'indirizzo e il numero civico dell'abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;
 - i) **redigere, se necessario, una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta**, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);
 - j) allegare, ove possibile, alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.
- Si è descritto l'ordinario comportamento richiesto all'operatore, pur se questo andrà modulato sulla base della concreta possibilità di acquisire le informazioni da colui che chiama e di svolgere l'attività informativa indicata.

2. Quando il primo approccio della vittima avviene sul luogo della violenza. Indicazioni per il personale che interviene sul posto, anche a seguito di richiesta dell'operatore del 112 o del 113.

2.1. La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto dovrà, in ogni caso:

Versione 31 luglio 2019, aggiornata con le modifiche della l. 69/2019, con l'indicazione dei reati di violenza domestica e di genere.



a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;

b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

c) procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti che possono aver assistito o preso parte all'evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici, così da avere un chiaro riflesso della situazione che si presenta agli occhi degli agenti che intervengono nell'abitazione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento (presenza di piatti, cibi e posate per terra, di porte rotte, di coltelli o oggetti contundenti a portata di mano, ecc.);

d) accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

e) gestire l'approccio con la vittima sulla base delle seguenti regole di condotta:

- 1) parlare separatamente con la vittima. Evitare assolutamente la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);
- 2) porsi in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti (come quella di cercare di capire se abbia lei dato causa all'aggressione);
- 3) lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo;
- 4) rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d'Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy;

f) evitare qualsiasi tentativo di riappacificazione tra la vittima e l'aggressore. E' segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare;

g) verificare attentamente le condizioni della persona indicata quale aggressore: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro), se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;

h) verificare attentamente le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro);

i) raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti;

j) valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;

k) non tentare nessuna forma di mediazione;



- l) se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l'assistenza di uno psicologo specializzato nell'età evolutiva e se si profila la necessità di ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 351 c.p.p.;
- m) **chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- n) in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ovvero fornire alla donna:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
- o) invitare la donna a rivolgersi anche a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
- p) **procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E)**;

In ogni caso, anche quelli previsti oltre ai punti 2.2, 2.3, 2.4, è assolutamente indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa (di cui all'allegato D), che dia conto complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono. Non utilizzare la qualificazione di "lite in famiglia", ma quella di "violenza domestica" che correttamente rappresenta i fatti verificati e percepiti, così astenendosi da valutazioni personali che potrebbero essere frutto di un pregiudizio ed una minimizzazione della richiesta di aiuto.

2.2. Qualora all'esito delle attività di cui ai punti precedenti dovessero emergere elementi per ritenere sussistente il fumus di violenze in atto, la P.G. operante dovrà, inoltre:

- q) **procedere, eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza**, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;
- r) **adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;**
- s) **acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;**
- t) **descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni.**



Qualora non vi sia consenso dell'indiziato, nei casi più rilevanti, la Polizia Giudiziaria dovrà contattare il PM di turno, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 359 bis c.p.p.;

u) proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;

v) valutare, nel caso di vittima minorenni, – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;

w) accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

L'ospedale è tenuto ad applicare le *Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018).

In alcune strutture le vittime di violenza beneficiano, sin dall'arrivo in Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza che si avvia mediante l'attivazione del Codice Rosa, ad esse espressamente dedicato, che comporta il loro inserimento in sale apposite, in cui hanno accesso solamente il personale medico e le forze di polizia, per garantire al massimo la riservatezza, nonché l'assistenza di personale specializzato per offrire un adeguato sostegno sotto ogni profilo. Nelle strutture dove non vi sia tale possibilità, la P.G. dovrà confrontarsi con i responsabili del pronto soccorso, in modo da garantire un certo grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.

Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore.

x) avvisare la vittima che può mettersi in contatto con i Centri antiviolenza, di cui saranno forniti i numeri, reperibili sull'avviso alla persona offesa predisposto dalla Procura della Repubblica, cfr. supra lett. n).

y) procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.3. Qualora emerga una violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la polizia giudiziaria dovrà:

a) avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni;

b) richiedere l'intervento di personale specializzato.

La polizia giudiziaria dovrà:

a) acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile. Assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva



effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso l'ospedale assicurandosi che applichi le Linee guida del DPC sopra indicate al par. 4.2.2, lett. n);

- b) qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;
- c) chiederle se intende mettersi in contatto con personale del centro anti violenza (cfr. supra lett. n).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.4. Quando il primo approccio della vittima avviene presso il pronto soccorso;

La Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata ai punti 2.1, 2.2, 2.3 a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza.

Inoltre, dovrà:

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
3. verificare se vi sono stati precedenti accessi al pronto soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di violenza domestica;
4. procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (*in modalità utente investigativo*), al fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;
5. procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;
6. adottare, nel caso la vittima sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell'audizione ed assicurarle la possibilità immediata di tutela;
7. attivarsi, nel caso di pericolo per la vittima, all'immediato iter di protezione;
8. redigere un'annotazione di P.G., contenente i dettagli dell'intervento nonché le fonti di prova acquisite (*referto, eventuali sommarie informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc....*);
9. **chiedere, in ogni caso, alla vittima se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
10. in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli che dovrebbe essere reperibile presso lo stesso pronto soccorso (se non disponibile sarà segnalato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica), ovvero fornire alla donna:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro anti violenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;



- il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri anti violenza presenti nel territorio;
11. invitare la donna a rivolgersi a un centro anti violenza;
 12. invitare la donna a rivolgersi a un avvocato/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
 13. assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l'intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli Uffici del Comando, ove si procederà secondo le specifiche direttive impartite (punto 3).

2.5. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica

Qualora la guida non sia immediatamente reperibile l'operatore rappresenterà alla vittima, come indicato al punto 2.1, lett. n) che:

- a) per i reati di violenza di genere è previsto il gratuito patrocinio, vale a dire che l'avvocato/a viene pagato dallo Stato;
- b) la vittima si può rivolgere a un centro anti violenza;
- c) si forniranno:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro anti violenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri anti violenza presenti nel territorio;
- d) si avviserà la vittima che potrà presentarsi presso il comando di polizia giudiziaria per ritirare l'apposita guida contenete i diritti della vittima di reato.

3. Quando il primo approccio della vittima avviene presso la sede dell'Ufficio di polizia giudiziaria

3.1. Avvertenze preliminari: a) contatto col PM di turno. Urgenza nella trasmissione della notizia di reato e nel compimento degli atti.

La Polizia Giudiziaria **provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno**, nel caso di notizia di reato (denuncia, querela, ecc.) di violenza di genere, nei seguenti casi:

- a) violenza sessuale;
- b) situazioni particolarmente difficili da interpretare;
- c) necessità di ascolto immediato di un minorenne;
- d) pericolo concreto per la vittima.

Si ricorda, inoltre, che pur nei casi in cui non deve avvisarsi il Pm di turno, la l. n. 69/2019 impone alla polizia giudiziaria:



- a) di assicurare la tempestiva trasmissione della notizia di reato, come previsto nella direttiva, alla luce delle modifiche all'art. 347, co. 3, c.p.p. che equipara i reati di violenza domestica e di genere ai gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6. In questo modo il legislatore impone alla PG di dedicare a questi reati adeguate risorse, come per i gravi reati di cui all'art. 407 c.p.p. citati. ;
- b) di assicurare la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM come previsto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p..

3.2. Avvertenze preliminari: b) redazione del verbale di assunzione di informazioni della vittima.

Nel caso di **presentazione di denuncia/querela scritta**, contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza), **provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima**, dando atto a verbale che si procede ai sensi dell'art. 351 c.p.p. e, quale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p.

Nel caso di **presentazione di denuncia/querela orale** procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sotto indicate. **Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente**, dando atto a verbale che si procede ai sensi dell'art. 351 c.p.p. e, quale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p.

3.3. Avvertenze preliminari: c) contesto e atteggiamento della polizia giudiziaria.

Occorre:

- a) creare un **ambiente** accogliente e riservato dove effettuare il colloquio;
- b) rispettare la **dignità**, la volontà e il diritto alla riservatezza **della vittima**;
- c) fare intervenire un **Ufficiale di Polizia Giudiziaria specializzato**;
- d) fare attendere il meno possibile la vittima, con la cautela di farla accomodare in un luogo riservato all'interno degli uffici e **senza che possa essere avvicinata da qualcuno se non persone di sua diretta fiducia**;
- e) il verbalizzante deve:
 - o porsi con un **atteggiamento attento, aperto e capace di dare fiducia**. La vittima deve avere la percezione di essere ascoltata veramente;
 - o astenersi da qualsiasi manifestazione di stupore o incredulità durante la narrazione del fatto, e più ancora da qualsiasi commento o consiglio e colpevolizzazione della vittima;
 - o astenersi dal proporre **tentativi di conciliazione**;
 - o astenersi dal formulare giudizi di qualunque natura, ivi compresa la volontà di denunciare i fatti;
 - o **appuntare alcuni comportamenti** tenuti dalla persona offesa (pianto, sofferenza, malessere etc.).

3.4. Avvertenze preliminari: d) modalità di raccolta della denuncia/querela (assunzione di informazioni).

Queste le cautele nella raccolta della denuncia/querela orali e dell'assunzione di informazioni:

- a) nel caso in cui la vittima sia una persona diversamente abile con cui non è possibile comunicare in modo efficace contattare un parente, un medico o un assistente sociale che sia in grado di comprendere meglio la situazione;



- b) assicurare la presenza di un interprete se la vittima è straniera. La nomina dell'interprete è opportuna ogni volta in cui pur se la donna comprende e parla la lingua italiana, ci si renda conto che la sua attività faciliterebbe l'acquisizione delle informazioni. Occorre evitare che l'attività di interprete venga svolta da parenti o amici dell'uomo o della coppia;
- c) si potrà procedere ad audio-video registrazione del racconto, qualora si disponga della relativa attrezzatura e vi sia il consenso espresso della vittima raccolto nel verbale di dichiarazioni;
- d) in caso di dichiarata o riscontrata violenza fisica di qualsiasi natura indirizzare, o meglio, accompagnare la donna a farsi refertare nel più vicino Pronto Soccorso; curare, se presenti al momento della refertazione in P.S., che nel referto stesso l'autore venga indicato in modo specifico e non genericamente come "persona nota" ma come marito, convivente, partner, ecc.;
- e) far parlare liberamente la donna e porre domande solo in un secondo momento; verbalizzare anche le domande; dare tempo per le risposte e non incalzare con le domande;
- f) occorre **riportare fedelmente le parole usate** dalla denunciante;
- g) se possibile, riportare anche le domande poste;
- h) informare la donna sull'importanza della refertazione, della denuncia e sul prosieguo del procedimento penale che ne deriva;
- i) ricostruire i fatti in ordine cronologico circostanziandoli anche nei luoghi e nelle modalità di consumazione della violenza;
- j) descrivere fatti oggettivi (es. ecchimosi), ma anche conservare traccia a verbale dello stato emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l'incontro, ecc.);
- k) dare atto se la denunciante, durante l'acquisizione della denuncia, riceve telefonate o sms, e in tal caso chiederle da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), verificare la memoria del telefono (che si chiederà alla teste di mostrare), le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari (con redazione di apposita annotazione di servizio acquisendo le relative immagini come indicato oltre);
- l) procedere allo stesso modo se, nell'esposizione dei fatti, la denunciante riferisce di aver ricevuto sms dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti: le si chiederà di mostrare il telefono e si redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date, orari e contenuto sms);

3.5. La raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione delle sommarie informazioni).

In linea generale occorre:

- a) **porre le domande elencate negli allegati B** (Valutazione del rischio di reiterazione di reato) e **C** (serie di domande da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili);
- b) raccogliere ogni documentazione eventualmente esistente, precedenti interventi o referti medici (fotografare le lesioni riportate e le tracce oggettive);
- c) ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare;
- d) circostanziare gli episodi indagando anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione oggetti, ecc.;
- e) chiedere se vuole inserire alla fine della redazione della denuncia di essere avvertita in tutti i casi previsti: richiesta proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p., scarcerazione dopo l'espiazione della pena, ecc.;



- f) fornire alla persona offesa, dandone atto a verbale, l'apposito opuscolo redatto dalla Procura della Repubblica. Specificare che sull'opuscolo vi sono:
 - a. il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - b. il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - c. il numero dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli 077/4451803 (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
- g) fornire riferimenti di eventuali ulteriori centri antiviolenza presenti nel territorio;
- h) **invitare la donna, dandone atto a verbale, a rivolgersi anche a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.**

Al termine, la polizia giudiziaria dovrà:

- i) accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a quanto raccontato;
- j) accertarsi che la vittima sappia come assicurare **la protezione propria e dei i/le bambini/e** una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- k) valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
- l) nel caso negativo dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;
- m) invitare la vittima a nominare un difensore ed aiutarla a contattarlo qualora lo richieda segnalando che lo Stato paga le spese legali attraverso il gratuito patrocinio;
- n) accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi.
- f) stabilire se si tratti di episodi ripetuti nel tempo;

Dovrà rigorosamente astenersi dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato.